Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.068559151-3337909556 - fax 068415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

Roma, 28 aprile 2021

Circolare n. 150/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Lavoro – Autotrasporto – Momentanea mancanza della carta tachigrafica – Il Ministero dell'Interno ha chiarito che gli autisti possono guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta tachigrafica la cui richiesta, come è noto, avviene presentando apposita istanza alla Camera di Commercio competente. Infatti, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n.165/2014, gli autisti possono effettuare registrazioni manuali delle informazioni relative ai tempi di guida e di risposo normalmente registrati dal tachigrafo nel caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica. Il Ministero ha stabilito che tale facoltà sia consentita per un periodo non superiore a 30 giorni e che in caso di controllo da parte della Polizia Stradale sia necessario esibire oltre alle suddette registrazioni manuali la ricevuta della richiesta di rilascio della carta tachigrafica – Circolare Ministero dell'Interno prot.n.300/A/3672/21/111/20/3 del 21.4.2021.

Prezzo gasolio auto al 26 aprile 2021 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,561	0,617	0,259	1,438	+ 0,002	+ 0,119

Fabio Marrocco Codirettore Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. <u>130/2019</u> Allegato uno Gr/gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

300/A/3672/21/111/20/3 del 21/04/2021

OGGETTO: Regolamento (UE) 165/2014. Guida senza carta tachigrafica.

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

È stata posta all'attenzione la questione relativa alla possibilità per un soggetto che ha presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale, nelle more del rilascio della carta stessa. Considerati i riflessi che un'applicazione non uniforme della materia comporterebbe a livello nazionale, si ritiene necessario fornire indicazioni operative al riguardo.

La carta del conducente registra l'attività svolta dal suo titolare per verificare il rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 sui periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, come avviene per i fogli di registrazione da utilizzare sui veicoli che montano il tachigrafo analogico. Pertanto, il suo rilascio non necessità di una verifica preventiva sul possesso di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente, come avviene, ad esempio, per la patente di guida o per la CQC.

Per quanto suesposto, si ritiene che non vi siano motivi ostativi che impediscano di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.

Avendo comunque l'obbligo di documentare l'attività di guida, si ritiene che il conducente possa provvedervi utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO Servizio Polizia Stradale

In ogni caso, quando la carta viene rilasciata deve essere obbligatoriamente utilizzata, quindi, un conducente potrà avvalersi della facoltà suindicata per un periodo non superiore a trenta giorni¹.

Si precisa, inoltre, che in caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all'esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Pomponio

ACQ T

L'art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014, stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell'interessato.

*Dip.PS - Mod.J: V_20200803_01